

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO da registrarsi solo in caso d'uso.

tra

AMT S.p.A., con sede in Genova, Via _____, Codice Fiscale _____
_____ rappresentato dal Dott. _____ nato a _____
il..... e domiciliato..... (nel seguito per
brevità anche “**AMT**”)

e

l'Impresa Società, di seguito per brevità denominata Impresa con
sede in, in Via n... - C.A.P. - Codice Fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova
n....., rappresentata dal nat.. a il domiciliata/o ai fini del
presente atto in _____, Via _____, in persona del _____
e legale rappresentante Dott. _____, (nel seguito per brevità anche “**Ditta
Aggiudicataria**”);

(in alternativa, in caso di aggiudicazione a un raggruppamento temporaneo d'impresе)

_____, con sede legale in ____, Via _____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro
delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in
persona del ____ e legale rappresentante ____, nella sua qualità di impresa **mandataria** capogruppo
del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via
_____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____,
domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la **mandante** ____, sede legale in ____, Via
_____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____,
domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con
rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per
brevità anche “**Ditta Aggiudicataria**”).

Premesso che

- in esecuzione della determinazione n. ____ del ____/____/2023, AMT ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta al conferimento dell'affidamento _____ suddiviso in due lotti, selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa al miglior rapporto qualità prezzo, per un importo complessivo a base di gara di Euro ----- (-----/---), oltre IVA ed oneri previdenziali;
- che con Determinazione n. ____ del ____/____/2023, AMT ha aggiudicato il lotto n. ____ del ----- ---- che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione di punti ../.. in virtù della percentuale di ribasso offerto, pari al ..%, (lettere.....%);
- espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti soggettivi del Codice, nonché effettuata la verifica della sussistenza delle prescrizioni richieste nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare di Gara;
- che, con tale Accordo le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali generali cui attenersi nel caso si concretizzi la necessità di stipulare i contratti applicativi di Appalto specifici.

Quanto sopra premesso e confermato, quale parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

AMT con il presente accordo quadro: regola l'affidamento dei lavori di cui in epigrafe e ne definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti applicativi e non conferisce all'affidatario diritto di esclusiva in caso di lavori da affidare nelle aree oggetto del medesimo.

L'Impresa si obbliga, al momento della sottoscrizione del contratto applicativo, a rispettare le condizioni presentate in sede di offerta e quelle di cui al presente atto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il presente accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione, dei contratti applicativi.

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo AMT alla conclusione dei contratti applicativi.

ARTICOLO 2 CAPIENZA E DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO

L'accordo Quadro avrà validità di quattro anni dal momento della stipula.

La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo AMT alla conclusione dei contratti applicativi.

AMT potrà stipulare singoli contratti applicativi di volta in volta, entro il termine di scadenza

dell'accordo quadro nei limiti del finanziamento. AMT, entro la scadenza del presente accordo quadro, si riserva la possibilità di prorogare la durata del medesimo per un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni economiche di aggiudicazione, qualora non ne sia stato esaurito l'importo.

La capienza dell'accordo quadro quadriennale per tutta la sua durata, al netto dell'I.V.A., è pari a euro (/00) comprensivo di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso, che verranno dettagliatamente quantificati nei contratti applicativi.

Tale importo è stimato e in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell'accordo quadro, l'aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.

AMT non si assume alcuna responsabilità in ordine alle quantità che saranno effettivamente ordinate. L'impresa aggiudicataria accetta espressamente la rinuncia a esercitare nei confronti della Stazione Appaltante alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese in ragione della partecipazione alla procedura di gara a causa di una minore richiesta di prestazioni rispetto a quelli previsti.

Il ribasso percentuale offerto in sede di gara è pari al% (.....), per cui del Prezzario Opere Edili ed Impiantistiche Regione Liguria Anno 2023 (con aggiornamento il 28/12/2022) e dove non applicabile troverà applicazione l'Allegato C – ELENCO PREZZI INTEGRATIVO con l'applicazione di tale ribasso, costituiscono l'elenco contrattuali del presente accordo quadro e dei contratti applicativi.

ARTICOLO 3 MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Le prestazioni dei contratti applicativi, che deriveranno dal presente accordo quadro, saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto, nel Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati e dal Disciplinare di Gara, qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che le Parti conoscono avendone sottoscritto, per accettazione con firma digitale.

I singoli contratti applicativi verranno stipulati periodicamente in base allo stanziamento a disposizione e alle esigenze contingenti, eventualmente aggregando, su decisione del Responsabile del Procedimento, più interventi, in relazione alla tipologia, all'entità, all'ubicazione degli interventi stessi. Le Parti concordano che, in tal caso, la priorità di realizzazione degli interventi sarà stabilita a giudizio insindacabile del Responsabile del Progetto di AMT, su proposta del Direttore dei Lavori.

All'interno dell'ammontare di ogni singolo contratto applicativo il Responsabile del Progetto di AMT e il Direttore dei Lavori emetteranno specifici ordini di servizio per individuare gli interventi da eseguire, l'importo e la durata degli stessi.

ARTICOLO 4 PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Le modalità di pagamento del servizio, verranno ulteriormente dettagliate nei singoli contratti che

verranno stipulati con AMT S.p.A..

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é e il CUP..... .

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente accordo quadro ed ai singoli contratti devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. AMT S.p.A. procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 5 PENALI

Si richiama integralmente quanto meglio indicato nel Capitolare Speciale di Appalto e nel Disciplinare di Gara.

L'applicazione di tali penali non può comunque superare complessivamente il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale dell'importo dei singoli contratti applicativi.

ARTICOLO 5. 1 CLAUSOLA DI RISERVA

La previsione delle clausole penali non esclude il diritto di AMT al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

ARTICOLO 5. 2 APPLICAZIONE DELLA PENALE

L'applicazione della penale e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da AMT verranno effettuati, a seconda dei casi mediante:

- a) escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'appalto pari all'ammontare delle somme dovute, che dovrà essere reintegrata nel suo valore;
- b) emissione di fattura il cui importo verrà trattenuto dai pagamenti, trattenuta che la Ditta Aggiudicataria autorizza fin da ora.

ARTICOLO 6 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI E RECESSO

AMT procederà alla risoluzione del presente accordo quadro e dei contratti da esso derivati nei casi individuati dall'art. 122 del Codice.

Costituiscono comunque causa di risoluzione:

- a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione del contratto;
- c) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- d) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
- e) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- g) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- h) impiego di manodopera con modalità irregolari o ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della manodopera;
- i) inadempimento da parte dell'appaltatore, subappaltatore o subcontraente degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n. 136/2010;
- j) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente;
- l) gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'appaltatore.

Fatto salvo, nei casi di risoluzione, il diritto all'escussione della garanzia prestata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 122 del Codice, l'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Ai sensi e con le modalità di cui all'art. 123 del Codice, AMT ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

ARTICOLO 7 GARANZIA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente accordo quadro e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, la Società ha presentato fideiussione bancaria n. della Banca – Agenzia – Via –

.....(città) rilasciata in data per l'importo di Euro (lettere/00) avente validità fino a

Tale garanzia sarà svincolata successivamente alla stipulazione dell'ultimo dei contratti esecutivi derivanti dal presente accordo quadro.

ARTICOLO 7.1 MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLA GARANZIA DELL'ACCORDO QUADRO

La garanzia fidejussoria all'offerta dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La cauzione definitiva deve essere rilasciata a favore dell'Azienda Mobilità e Trasporti S.p.a. di Genova (AMT S.p.A.).

Qualora il Fornitore non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, AMT non potrà, per cause imputabili all'Appaltatore, procedere alla formalizzazione del contratto e pertanto la stessa AMT si riserva ha la facoltà di revocare l'aggiudicazione stessa con diritto di procedere all'incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell'offerta), aggiudicando la fornitura al concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il risarcimento per gli eventuali maggiori oneri.

ARTICOLO 7.2 IMPORTO DELLA GARANZIA ALL'APPALTO.

La Ditta Aggiudicataria deve corrispondere una fidejussione a garanzia dell'appalto pari al 2% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Si precisa che l'importo della cauzione può essere ridotto ai sensi di legge.

ARTICOLO 7.3 DATI DA RIPORTARE SULLA FIDEJUSSIONE

La fidejussione a garanzia dell'appalto, dovrà esplicitamente prevedere:

- l'oggetto dell'affidamento;
- Il numero di CIG e di CUP dell'affidamento.

ARTICOLO 7.4 CLAUSOLE ESPRESSE DA CITARE NELLA FIDEJUSSIONE

Nella fidejussione a garanzia dell'appalto dovrà essere espressamente indicato:

- che la fidejussione è posta a garanzia di tutte le obbligazioni previste dal presente affidamento;
- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore, su semplice richiesta di AMT SPA, ad effettuare il versamento della somma garantita, anche in caso di opposizione dell'Appaltatore o di terzi aventi causa, escludendo in particolare il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore ad effettuare il versamento della somma garantita entro 15 giorni solari consecutivi dalla richiesta di AMT SPA.
- rinuncia alla decadenza del termine di cui all'art. 1957 c.c. comma 2;
- le generalità del o dei firmatari con chiara indicazione degli atti da cui derivano i poteri di rilascio fideiussione da parte dei firmatari e le firme per esteso e leggibili.

Nella fidejussione dovranno essere rispettati esattamente l'ordine e le diciture di cui sopra.

ARTICOLO 8 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi nell'esecuzione dell'accordo quadro e dei contratti che da esso derivano:

- eseguire il servizio oggetto del presente accordo quadro con regolarità ed efficienza nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni, le condizioni previste, oltre che dal presente documento, dal Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare di gara, dalle norme legislative e regolamentari del settore;
- rispettare le condizioni particolari di esecuzione previste nel Capitolato Speciale di Appalto e dal Disciplinare di gara;
- rispettare l'offerta economica presentata nonché tutti gli oneri, atti e condizioni indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare di gara;

- essere edotto che l'affidamento sarà risolto di diritto in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura a carico dell'aggiudicatario, anche provvisorio, o del contraente;
- impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza
- essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;
- obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- non essersi accordato e non accordarsi in futuro con altri partecipanti alla gara;
- rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998;
- accettare le condizioni particolari di esecuzione dei singoli contratti derivanti dall'Accordo Quadro, previste nel Capitolato Speciale di Appalto, dal Disciplinare di gara.

ARTICOLO 9. SUBAPPALTO.

Il presente accordo quadro e i contratti applicativi da esso derivanti non possono essere ceduti, a pena di nullità. La stazione appaltante, come previsto da espresso divieto di legge, negherà l'autorizzazione di sub-appalti e sub-contratti richiesti nei confronti di operatori economici partecipanti alla gara di affidamento del presente accordo quadro.

Prevvia autorizzazione di AMT e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei contratti, i lavori che l'Impresa, ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di Gara. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare, nei limiti di legge, le attività facenti parte della categoria prevalente, nella percentuale del% rispetto al valore complessivo del contratto

ARTICOLO 10 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

La Ditta Aggiudicataria, assume la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando AMT da ogni responsabilità al riguardo.

L'importo e le modalità di stipula delle polizze assicurative sono riportate nello schema di contratto applicativo.

ARTICOLO 11 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie relative all'esecuzione delle forniture che potessero insorgere fra le Parti, saranno devolute al Giudice Ordinario - Foro competente Genova.

ARTICOLO 12 ONERI CONTRATTUALI E FISCALI

Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura, se dovute, sono a carico della Ditta aggiudicataria che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Tutti gli atti relativi alla gara ed i regolamenti citati, ancorché non materialmente allegati al presente atto, sono da intendersi espressamente richiamati e considerati quale parte integrante e sostanziale di esso.

Per la Società
Ditta Aggiudicataria

Per AMT S.p.A.

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.